

Spigolature sulla tipologia di collegio del Comitato di Valutazione

Come noto, il Comitato per la valutazione dei docenti, previsto dalla nuova formulazione dell'art. 11 del D.Lgs. 297/94, è presieduto dal dirigente scolastico e composto da tre docenti, due rappresentanti dei genitori (o –nel secondo ciclo- uno dei genitori ed uno degli alunni), un componente esterno. Ed ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito, mentre l'attività valutativa spetta unicamente al dirigente scolastico.

Qualche organizzazione sindacale, con il dichiarato scopo di ostacolare l'applicazione di quella parte della riforma che prevede la valutazione dei docenti, invita gli stessi a non rendersi disponibili per la nomina nel Comitato.

Il MIUR ha pertanto ritenuto, in una faq pubblicata sul portale del Sistema Nazionale di Valutazione, di precisare che *“una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza”*.

In replica a questa precisazione, alcune organizzazioni sostengono però che il Comitato è un collegio perfetto e che pertanto può validamente operare solo se sono presenti tutti i suoi componenti.

La caratteristica di un collegio perfetto è, infatti, quella della coincidenza tra il c.d. quorum strutturale (cioè le presenze necessarie per la valida costituzione dell'organo) e la totalità dei suoi membri.

Per avvalorare tale tesi è stato recentemente introdotto nel dibattito un argomento apparentemente “pesante” perché fondato sulla citazione di tre pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 815 e n. 4989 del 2005 e parere n. 2737/2007) nelle quali si afferma che anche nel momento dell'individuazione dei criteri valutativi deve essere rispettato il principio del collegio perfetto.

Pertanto, si lascia intuire, un Comitato privo di una parte dei suoi componenti non potrebbe operare in modo legittimo.

Senonché tale argomento incorre in una evidente fallacia logica: le sentenze citate, infatti, si pronunciano tutte sul funzionamento delle commissioni di concorso -le quali sono considerate, ormai pacificamente, dei collegi perfetti- affermando che non solo l'espressione del giudizio valutativo deve essere svolto dall'intero collegio, ma anche le attività preliminari strettamente connesse, come la definizione dei criteri valutativi.

Ma da tale principio non scaturisce, come conseguenza logica, che qualora un organo sia chiamato a decidere dei criteri di valutazione (e solo questo) esso è necessariamente un collegio perfetto.

Sarebbe come impostare il classico sillogismo aristotelico nel modo seguente: 1) tutti gli uomini sono mortali; 2) Socrate è mortale; 3) tutti gli uomini sono Socrate.

Questa impostazione del sillogismo si chiama fallacia proposizionale: costituisce un grave errore logico, in una deduzione, assumere come vero il conseguente per ricavarne l'antecedente.

La regola proposizionale corretta è affermare che Socrate è un uomo e quindi ricavarne che anche Socrate è mortale.

Allo stesso modo, il corretto ragionamento giuridico che si può impostare partendo dalle sentenze citate è il seguente: 1) nei collegi perfetti anche la decisione sui criteri di valutazione deve essere svolta da tutti i suoi componenti; 2) la commissione di concorso è un collegio perfetto; 3) la decisione dei criteri di valutazione, effettuata dalla commissione di concorso, deve essere svolta da tutti i suoi componenti.

Da qui, come evidente, non si può ricavare che l'organo chiamato a decidere i criteri di valutazione è, per ciò solo, un collegio perfetto.

Anzi, il collegio perfetto è un modello necessario soltanto per gli organi collegiali giurisdizionali, non per quelli amministrativi; pertanto, come precisato dal Consiglio di Stato nella sent. n. 2500 del 14.05.2014, *“nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare quando un organo collegiale debba ritenersi perfetto è quello che assegna tale connotazione al collegio per il quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti, essendo lo scopo della supplenza proprio di garantire che il Collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti.”*

Nel caso del Comitato di valutazione, non solo la legge non prevede la nomina di membri supplenti, ma dalla stessa tipologia delle funzioni esercitate si può ricavare con ragionevole certezza la natura imperfetta (o virtuale) del collegio stesso.

Il Comitato, infatti, non è preordinato a soddisfare un'esigenza tecnica, quale potrebbe essere quella valutativa tipica di una commissione di gara o di concorso, e non prevede la presenza esclusiva di soggetti professionalmente qualificati. Solo negli organismi tecnici può porsi la questione della natura perfetta del collegio, perché essi richiedono l'espressione di conoscenze professionali e quindi potenzialmente tutte necessarie ai fini della delibera collegiale.

Non così accade quando, come nel caso di specie, i membri dell'organo collegiale appaiono portatori di interessi diversi, essendo, infatti, gli stessi espressione delle varie componenti della comunità scolastica (docenti, dirigente, alunni, genitori). In tali casi la mancata partecipazione di una o più componenti può intendersi come rinuncia a far valere in quella sede l'interesse o il punto di vista di cui gli stessi sono portatori.

E quindi, in assenza di un'espressa previsione normativa, per la validità delle riunioni, è sufficiente la metà più uno dei membri.

Tanto si ritiene opportuno precisare senza alcun intento polemico. La legge di riforma, ed in specie questa parte della legge, contiene certamente imprecisioni e forzature. Ma il modo che mi sembra più corretto per affrontare tali aspetti, oltre ovviamente alla legittima richiesta, in sede politica, di portare le modifiche ritenute necessarie, è quello di evidenziare tali incongruenze e cercare una soluzione ragionevole per superarle, non quello di operare forzature interpretative che rischiano di creare una dannosa ed inutile disinformazione.

Gianluca Dradi